



Registrato in data 04/06/2016
N° 204 Serie 3
Esatte euro 200,00

Esente da imposta di bollo e di registro ai sensi dell'art. 82 DLGS 117/2017 e art. 26 del DLGS 105/2018

ATTO COSTITUTIVO ETS Associazione "AMPHISYA" - ODV

In data 03/11/2025, presso la sede in Roccella Ionica ubicata in Vico Terzo Picatari n°3, alle ore 20:00, si sono riunite le seguenti persone:

1. Giovanni Currò nato a Reggio Calabria il 24 Maggio 1974 residente a Roccella Ionica Vico Terzo Picatari n°3 cittadino Italiano codice fiscale CRRGNN74E24H224D
2. Nicoletta Albanese nata a Torino il 23 Febbraio 1977 residente a Roccella Ionica (RC) Vico Terzo Picatari n°3 cittadina Italiana codice fiscale LBNLT77B63L219G
3. Luisa Zannella nata a Arzignano (VI) il 18 Agosto 1952 residente a Roccella Ionica (RC) C.da Calderone snc cittadina Italiana codice fiscale ZNLLSU52M58A459T
4. Lorena Cristodero nata a Siderno (RC) il 19/12/1980 residente a Riace (RC) in Via Filomeo n° 6 cittadina Italiana codice fiscale CRSLRN80T59I725J
5. Luisa Di Gennaro nata a Como (CO) il 17/02/1961 residente a Como in Via Vincenzo Schiavio 12 cittadina italiana codice fiscale DGNLSU61B57C933R
6. Marialuna Gargano nata a Siderno (RC) il 19/11/1987 residente a Roccella Ionica (RC) in via G. Matteotti n° 12 codice fiscale GRGMLN87S59I725Y
7. Francesca Martino nata a Reggio Calabria (RC) il 11/08/1933 residente a Roccella Ionica (RC) in via Cappelleri n° 94 cittadina italiana codice fiscale MRTFNC33M51H224C

I presenti designano, in qualità di Presidente dell'Assemblea costitutiva, il Sig. Giovanni Currò il quale accetta e nomina per assisterlo e coadiuvarlo nella riunione la Sig.ra Nicoletta Albanese quale Segretaria ed estensore del presente atto.

Il Presidente dell'Assemblea costitutiva illustra i motivi che hanno indotto i presenti a promuovere la costituzione di una associazione e dà lettura dello Statuto contenente le norme relative al funzionamento dell'ente, da considerarsi parte integrante del presente Atto costitutivo, che viene approvato all'unanimità.

I presenti, di comune accordo, *convengono e stipulano* quanto segue:

ART. 1

E' costituita, ai sensi del Codice Civile e del Codice del Terzo Settore - CTS (Decreto Legislativo 3 Luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni), una associazione senza scopo di lucro avente la seguente denominazione: "AMPHISYA", da ora in avanti detta "associazione", con sede legale nel Comune di Roccella Ionica (RC) in Via Terzo Picatari n° 3 e con durata illimitata.

La variazione della sede legale nell'ambito del suddetto Comune non comporta modifica statutaria.

La denominazione sociale dell'associazione, una volta ottenuta l'iscrizione nella sezione Organizzazioni di Volontariato del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o, nelle more della sua istituzione, in registri considerati equivalenti, sarà integrata automaticamente con le parole "Organizzazione di Volontariato" e diventerà "AMPHISYA - Organizzazione di Volontariato" (in forma Abbreviata ODV)

Giovanni Currò

Data: 03/11/2025 (Presidente - Firma per esteso)

Nicoletta Albanese

Data: 03/11/2025 (Segretaria - Firma per esteso)



Registrato in data _____
N° _____ Serie _____
Esatte euro _____

Atto Costitutivo ETS Associazione "AMPHISYA" - ODV



[The main body of the document contains the legal text of the association's statutes, which is largely illegible due to extreme blurriness and a large diagonal line crossing the page.]

Il Comitato direttivo potrà istituire sedi secondarie anche al di fuori del territorio nazionale, purché situate nel territorio della Comunità Europea, nel rispetto dei vincoli di legge e comunque per lo svolgimento della normale amministrazione e in coerenza con gli scopi statutari dell'Associazione.

L'associazione ha durata illimitata.

L'acronimo ODV/APS/ETS acquista efficacia con l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore (Runts).

ART. 2

FINALITÀ

1. L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed educative nel campo della protezione dell'ambiente e della tutela degli animali, basando il proprio impegno sui principi della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Animale, sottoscritta nella sede dell'Unesco il 15 ottobre 1978 e della legge quadro n. 281 del 14 agosto 1991, nonché delle Norme Nazionali sulla tutela degli animali emanate il 25 luglio 2016 e successive modifiche. Tali scopi sono:

- Tutela e prevenzione dell'abbandono degli animali e del randagismo mediante una continua campagna informativa e divulgativa dell'opinione pubblica sulla tutela e sul rispetto degli animali;
- Difesa degli animali da ogni crudeltà e abuso intervenendo nella difesa della natura e della fauna, segnalando eventuali abusi e violazioni di legge alle autorità competenti, promuovendo azioni giudiziarie e costituendosi parte civile nelle stesse nei limiti previsti dalla Legge, nonché intervenendo nei confronti dei competenti organi legislativi e amministrativi per l'emanazione di normative e regolamentazioni dirette alla tutela di animali;
- Diffusione e promozione delle leggi a tutela degli animali e dell'ambiente;
- Sensibilizzare l'opinione pubblica al rispetto degli animali e ad un loro riconoscimento come soggetti di diritti;
- Operare in difesa degli altri animali e dei loro diritti e contro l'abbandono, il randagismo, l'allevamento, la macellazione, la vivisezione, l'importazione, l'esportazione, il traffico di animali e ogni forma di sfruttamento e maltrattamento degli stessi;
- Promuovere un altro mondo possibile, libero e liberato per tutti gli animali di diverse specie, ma di pari dignità;
- Abbattere il muro di silenzio che rende possibile la politica di dominio e lo sfruttamento nei confronti degli altri animali nella nostra società;
- Promuovere un rapporto con gli altri animali basato sulla relazione gentile tra specie;

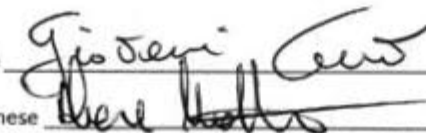
ART. 3

ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE

1. L'associazione per la realizzazione degli scopi di cui all'art. 2 del presente statuto e mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi si propone di svolgere le seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

- e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

Giovanni Curro



Data: 03/11/2025 (Presidente - Firma per esteso)

Nicoletta Albanese

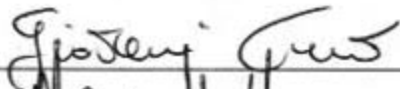


Data: 03/11/2025 (Segretaria - Firma per esteso)

2. Nello specifico, a titolo esemplificativo, l'associazione intende svolgere:

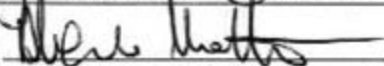
- assistere gli animali in caso di abbandono, maltrattamento e/o sequestro, recuperandoli e riallocandoli o ospitandoli presso i rifugi;
- recuperare e riabilitare animali da laboratorio, mordaci e/o disabili;
- organizzare eventi, corsi, festival in cui la cucina vegana sia uno strumento di cambiamento e di promozione della nostra idea di libertà;
- promuovere la nascita di strutture e rifugi per animali con caratteristiche e modello di gestione ispirati alla filosofia antispecista;
- favorire il riconoscimento dei santuari per animali come rifugi e non come allevamenti;
- promuovere campagne di azione diretta per la 'liberazione animale';
- realizzare un osservatorio comportamentale per il corretto rapporto uomo-cane, per evitare casi di maltrattamento;
- gestire strutture di accoglienza, rifugi, parco canili e santuari per animali dove portare concretamente in salvo individui e insieme comunicare e promuovere la cultura vegana.
- gestire beni confiscati alla mafia per realizzare un circolo culturale e di promozione della filosofia vegana, antispecista nonché della cucina vegana;
- Tutelare e salvaguardare gli animali abbandonati con particolare attenzione per i cani e i gatti tramite l'individuazione di persone adatte alla loro custodia ed eventuale adozione previa sottoscrizione di un modulo di affido redatto dall'Associazione stessa e approvato dal Comitato Direttivo;
- Individuare e selezionare possibili soggetti affidatari che dovranno garantire il pieno rispetto delle esigenze biologiche ed etologiche degli animali affidati. Le procedure di affido e i criteri di valutazione saranno disciplinati da apposito Regolamento interno. Gli affidi verranno garantiti in località accessibili per le verifiche e i controlli sullo stato di salute degli stessi;
- Organizzare seminari, convegni, conferenze, corsi didattici ed informativi, corsi di formazione, dibattiti, manifestazioni, spettacoli, proiezioni cinematografiche ed audiovisive e quant'altro necessario per raggiungere gli scopi sociali;
- Instaurare rapporti di collaborazione con altri organismi italiani e stranieri aventi finalità affini per lo scambio reciproco di esperienze e per favorire collegamenti tra i medesimi;
- Aderire, anche mediante designazione di rappresentanti, ad Organizzazioni, Enti, Istituzioni, Fondazioni nazionali ed internazionali che perseguono scopi analoghi o complementari;
- Per il conseguimento dei suoi fini l'associazione si impegna a promuovere l'utilizzazione di ogni mezzo di propaganda e di diffusione come stampa, radio, televisione, telematica, web, invio di stampati (opuscoli, libri, periodici), stampati o editi in proprio o da terzi, a mezzo posta, necessari per la sensibilizzazione dell'opinione pubblica sui fini seguiti dall'Associazione;
- Istituire e gestire servizi di assistenza, profilassi e soccorso zoofilo veterinario, ivi compreso la gestione di strutture di ricovero e assistenza per animali, avvalendosi di personale interno e/o esterno abilitati all'esercizio delle attività professionali in conformità alla vigente normativa;
- Diffondere nozioni veterinarie e di igiene e svolgere campagne di sensibilizzazione ed informazione sul problema del controllo delle nascite nonché effettuare direttamente interventi di sterilizzazione sugli ospiti dei propri rifugi;
- Collaborare con le Autorità per la migliore attuazione di ogni profilassi e di norme igieniche e ciò anche mediante la gestione di strutture Municipali;
- Instaurare un concreto coordinamento e un collegamento fra altre associazioni che perseguono scopi analoghi a quelli dell'Organizzazione. Tale coordinamento e collegamento mira a promuovere la reciproca solidarietà e la mutua collaborazione nell'interesse degli scopi comuni, nella loro tutela e nel loro perseguimento;
- Collaborare con la Protezione Civile, Enti e Istituzioni il cui ambito sia inerente all'ecologia e con le finalità statutarie, a salvaguardia dell'esistenza di qualsiasi forma di vita sul pianeta;

Giovanni Currò



Data: 03/11/2025 (Presidente - Firma per esteso)

Nicoletta Albanese



Data: 03/11/2025 (Segretaria - Firma per esteso)

- Predisporre con le autorità centrali e locali la soluzione dei problemi che hanno dei riflessi nel campo della natura, dell'ambiente e della protezione degli animali;
- Istituire e/o gestire attività commerciali produttive marginali finalizzate agli scopi sociali, ivi comprese feste campestri, manifestazioni, fiere, meeting, corsi e convegni. Entro i limiti e nel rispetto delle vigenti normative del settore, potrà svolgere attività marginali di raccolta fondi, quali banchetti autorizzati o vendita di gadget, dirette al fine esclusivo di finanziare la propria attività istituzionale senza finalità di lucro

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

ART. 4

ATTIVITÀ DIVERSE

L'associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate nell'art. 3 purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi. Spetta al consiglio direttivo l'individuazione di dettaglio di tali attività.

ART. 5

RACCOLTA FONDI

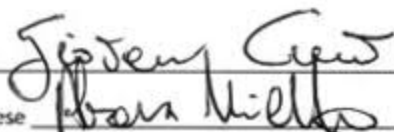
L'associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 6

AMMISSIONE

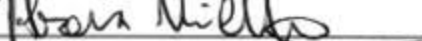
1. Possono aderire all'associazione tutte le persone fisiche che, interessate alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.
2. L'associazione può prevedere anche l'ammissione come associati di altri Enti di Terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato associate.
3. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore.
4. I soci sono suddivisi in fondatori, ordinari e onorari.
 - a) I soci fondatori sono tutti coloro che hanno partecipato alla sottoscrizione dell'atto costitutivo e del primo statuto.
 - b) I soci ordinari sono tutti coloro che, avendo presentato domanda ed impegnandosi a rispettare lo scopo sociale e a seguire le direttive dell'Associazione, vengono ammessi a farne parte dal consiglio direttivo.
 - c) I soci onorari sono tutti coloro ai quali il consiglio direttivo riconosca tale qualifica in considerazione del particolare contributo fornito alla vita dell'Associazione.

Giovanni Currò



Data: 03/11/2025 (Presidente - Firma per esteso)

Nicoletta Albanese



Data: 03/11/2025 (Segretaria - Firma per esteso)

5. L'ammissione alla associazione è deliberata dal consiglio direttivo, comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto il consiglio direttivo deve, entro sessanta giorni, comunicare la deliberazione, con le specifiche motivazioni, all'interessato.
6. L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile.
7. Ciascun associato maggiore di età ha diritto di voto, senza regime preferenziale per categorie di socio. Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'Associazione.

ART. 7

DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

1. I soci sono chiamati a contribuire alle spese annuali dell'associazione con la quota sociale ed eventuali contributi finalizzati allo svolgimento delle attività associative.
2. La quota sociale è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di scioglimento, di decesso o di perdita della qualità di associato e deve essere versata entro il termine stabilito.
3. L'associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio escludendo ogni forma di discriminazione.
4. Ciascun associato ha diritto:
- a) di partecipare alle Assemblee, di esprimere il proprio voto in Assemblea direttamente o per delega e di presentare la propria candidatura agli organi sociali;
 - b) di essere informato sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
 - c) di partecipare alle attività promosse dall'associazione;
 - d) di conoscere l'ordine del giorno delle Assemblee;
 - e) di recedere in qualsiasi momento.

Inoltre gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dal regolamento interno o da apposita delibera del consiglio direttivo.

5. Ciascun associato ha il dovere di:

- a) rispettare il presente statuto, l'eventuale regolamento interno e, quanto deliberato dagli organi sociali;
- b) attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali, con la propria attività gratuita e volontaria, per il conseguimento dello scopo;
- c) versare la quota associativa secondo l'importo stabilito dal Consiglio Direttivo.

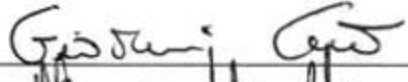
ART. 8

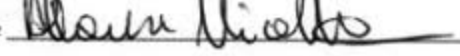
PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

1. La qualità di socio si perde in caso di decesso, recesso, scioglimento o esclusione.
2. L'associato può in ogni momento recedere senza oneri dall'associazione dandone comunicazione scritta al consiglio direttivo. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all'associazione. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene al consiglio direttivo, ma permangono in capo all'associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'associazione.
3. L'associato, che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto o alle decisioni deliberate dagli organi sociali, può essere escluso dall'associazione stessa.
4. La perdita di qualifica di associato è deliberata dal consiglio direttivo.
5. La delibera del consiglio direttivo che prevede l'esclusione dell'associato deve essere comunicata al soggetto interessato il quale, entro trenta (30) giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'Assemblea degli associati mediante raccomandata inviata al Presidente dell'associazione.
6. L'Assemblea delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dall'interessato.

ART. 9

ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO

Giovanni Currò  Data: 03/11/2025 (Presidente - Firma per esteso)

Nicoletta Albanese  Data: 03/11/2025 (Segretaria - Firma per esteso)



ART. 1

OGGETTO DELL'ACCORDO

1. Le parti, sottoscritte in nome e per conto delle rispettive organizzazioni, hanno convenuto di collaborare in modo da realizzare i progetti di cui all'articolo 2.

2. La presente convenzione ha lo scopo di definire le modalità di attuazione dei progetti di cui all'articolo 2.

3. L'attuazione della presente convenzione sarà effettuata dalle parti, ciascuna per la propria parte.

4. La presente convenzione entrerà in vigore il giorno della sua sottoscrizione.

5. La presente convenzione sarà firmata in tre esemplari, uno per ciascuna parte, e avrà valore di originale.

6. La presente convenzione sarà firmata in tre esemplari, uno per ciascuna parte, e avrà valore di originale.

7. La presente convenzione sarà firmata in tre esemplari, uno per ciascuna parte, e avrà valore di originale.

8. La presente convenzione sarà firmata in tre esemplari, uno per ciascuna parte, e avrà valore di originale.

9. La presente convenzione sarà firmata in tre esemplari, uno per ciascuna parte, e avrà valore di originale.

10. La presente convenzione sarà firmata in tre esemplari, uno per ciascuna parte, e avrà valore di originale.

ART. 2

PROGETTI DI COLLABORAZIONE

1. Le parti, sottoscritte in nome e per conto delle rispettive organizzazioni, hanno convenuto di collaborare in modo da realizzare i progetti di cui all'articolo 2.

2. La presente convenzione ha lo scopo di definire le modalità di attuazione dei progetti di cui all'articolo 2.

3. L'attuazione della presente convenzione sarà effettuata dalle parti, ciascuna per la propria parte.

4. La presente convenzione entrerà in vigore il giorno della sua sottoscrizione.

5. La presente convenzione sarà firmata in tre esemplari, uno per ciascuna parte, e avrà valore di originale.

6. La presente convenzione sarà firmata in tre esemplari, uno per ciascuna parte, e avrà valore di originale.

7. La presente convenzione sarà firmata in tre esemplari, uno per ciascuna parte, e avrà valore di originale.

8. La presente convenzione sarà firmata in tre esemplari, uno per ciascuna parte, e avrà valore di originale.

9. La presente convenzione sarà firmata in tre esemplari, uno per ciascuna parte, e avrà valore di originale.

10. La presente convenzione sarà firmata in tre esemplari, uno per ciascuna parte, e avrà valore di originale.

ART. 3

ATTIVITÀ DI COOPERAZIONE

1. Le parti, sottoscritte in nome e per conto delle rispettive organizzazioni, hanno convenuto di collaborare in modo da realizzare i progetti di cui all'articolo 2.

2. La presente convenzione ha lo scopo di definire le modalità di attuazione dei progetti di cui all'articolo 2.

3. L'attuazione della presente convenzione sarà effettuata dalle parti, ciascuna per la propria parte.

4. La presente convenzione entrerà in vigore il giorno della sua sottoscrizione.

5. La presente convenzione sarà firmata in tre esemplari, uno per ciascuna parte, e avrà valore di originale.

6. La presente convenzione sarà firmata in tre esemplari, uno per ciascuna parte, e avrà valore di originale.

7. La presente convenzione sarà firmata in tre esemplari, uno per ciascuna parte, e avrà valore di originale.

8. La presente convenzione sarà firmata in tre esemplari, uno per ciascuna parte, e avrà valore di originale.

9. La presente convenzione sarà firmata in tre esemplari, uno per ciascuna parte, e avrà valore di originale.

10. La presente convenzione sarà firmata in tre esemplari, uno per ciascuna parte, e avrà valore di originale.

1. L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite in apposito regolamento predisposto dal consiglio direttivo e approvato dall'Assemblea. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione.

ART. 10

ORGANI SOCIALI

1. Gli organi dell'associazione sono:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) il consiglio direttivo;
- c) il presidente;
- d) l'organo di controllo, nei casi previsti dalla legge;

1. Gli organi sociali e l'organo di controllo hanno la durata di 5 esercizi e i loro componenti possono essere riconfermati.

2. Fatta eccezione per l'organo di controllo, i componenti degli organi sociali non percepiscono alcun compenso. Ad essi possono, tuttavia, essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

ART. 11

ASSEMBLEA

1. L'associazione è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l'uguaglianza dei soci.
2. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti gli associati. Essa è il luogo fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'associazione. Ogni socio ha diritto ad esprimere un voto.
3. Agli associati, Enti del Terzo settore, possono essere attribuiti più voti, sino ad un massimo di cinque, in proporzione al numero dei loro associati. La determinazione del numero dei voti agli Enti del Terzo settore e il criterio della proporzionalità è definito nel regolamento interno.
4. L'Assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal vicepresidente.
5. I soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri soci, conferendo loro delega scritta. Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di tre associati.
6. Non può essere conferita la delega ad un componente del consiglio direttivo o di altro organo sociale.
7. Sono ammessi al voto gli associati che hanno acquisito tale qualifica dal momento dell'approvazione del consiglio direttivo.

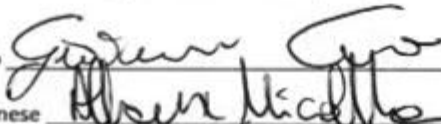
ART. 12

COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea ordinaria ha il compito di:

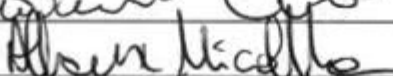
- a) eleggere e revocare i componenti del consiglio direttivo scegliendoli tra i propri associati;
- b) eleggere e revocare, quando previsto dalla legge, i componenti dell'organo di controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approvare il rendiconto/bilancio di esercizio e la relazione di missione;
- d) deliberare in merito alla responsabilità dei componenti del consiglio direttivo ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;
- e) deliberare, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda

Giovanni Currò



Data: 03/11/2025 (Presidente - Firma per esteso)

Nicoletta Albanese



Data: 03/11/2025 (Segretaria - Firma per esteso)

ART. 12

ORGANO SOCIALE

1. L'organo sociale è costituito da:

a) l'assemblea dei soci;

b) il consiglio direttivo;

c) il presidente;

d) i soci di riserva, nel caso di loro ammissione.

2. Il consiglio direttivo è formato da un numero di soci pari a quello dei soci di riserva, nel caso di loro ammissione.

3. Il presidente è eletto dall'assemblea dei soci per un periodo di tre anni.

4. Il consiglio direttivo è presieduto dal presidente, che ha anche la rappresentanza legale della società.

5. Il consiglio direttivo è convocato dal presidente, che ha anche la rappresentanza legale della società.

ART. 13

AMMINISTRAZIONE

1. L'amministrazione è affidata a un organo amministrativo, costituito da uno o più amministratori.

2. L'organo amministrativo è costituito da uno o più amministratori.

3. L'organo amministrativo è costituito da uno o più amministratori.

4. L'organo amministrativo è costituito da uno o più amministratori.

5. L'organo amministrativo è costituito da uno o più amministratori.

6. L'organo amministrativo è costituito da uno o più amministratori.

7. L'organo amministrativo è costituito da uno o più amministratori.

8. L'organo amministrativo è costituito da uno o più amministratori.

9. L'organo amministrativo è costituito da uno o più amministratori.

10. L'organo amministrativo è costituito da uno o più amministratori.

11. L'organo amministrativo è costituito da uno o più amministratori.

12. L'organo amministrativo è costituito da uno o più amministratori.

13. L'organo amministrativo è costituito da uno o più amministratori.

14. L'organo amministrativo è costituito da uno o più amministratori.

15. L'organo amministrativo è costituito da uno o più amministratori.

ART. 14

COMPETENZE DELL'AMMINISTRAZIONE

1. L'amministrazione ha le seguenti competenze:

a) gestire e amministrare il patrimonio della società;

b) eseguire le deliberazioni dell'assemblea dei soci;

c) rappresentare la società nei rapporti con i terzi;

d) approvare il bilancio della società;

e) deliberare sulla distribuzione degli utili e sulla ripartizione delle perdite;

f) deliberare sulla costituzione di riserve e sulla destinazione degli utili;

g) deliberare sulla costituzione di fondi di riserva e sulla destinazione degli utili;

h) deliberare sulla costituzione di fondi di riserva e sulla destinazione degli utili;

di adesione all'associazione nonché sui provvedimenti di esclusione, garantendo al richiedente la più ampia tutela del contraddittorio;

f) ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal consiglio direttivo per motivi di urgenza;

g) approvare eventuali regolamenti interno predisposti dal consiglio direttivo;

h) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

1. L'Assemblea straordinaria ha il compito di:

a) deliberare sulle modificazioni dello statuto;

b) deliberare lo scioglimento e la liquidazione dell'associazione.

ART. 13

CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'associazione in via ordinaria, almeno una volta all'anno, e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'associazione.

2. L'Assemblea si riunisce, altresì, su convocazione del presidente o su richiesta motivata e firmata da almeno un decimo (1/10) degli associati, oppure da almeno un terzo (1/3) dei componenti del consiglio direttivo.

3. L'Assemblea è convocata, almeno 10 (dieci) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell'avviso di convocazione inviata tramite lettera, o tramite e-mail o con altro mezzo anche elettronico che accerti la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari e mediante affissione, nello stesso termine, presso la sede dell'associazione. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, dell'ora e della data dell'adunanza.

ART. 14

VALIDITÀ DELL'ASSEMBLEA E MODALITÀ DI VOTO

1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno del totale degli iscritti indipendentemente dal fatto che intervengano in proprio o per delega e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega.

2. L'Assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti.

3. L'Assemblea straordinaria è convocata per deliberare in merito alla modifica dello Statuto o allo scioglimento e liquidazione dell'Associazione.

4. Fatto salvo quanto previsto dal comma successivo, l'Assemblea straordinaria delibera con la presenza della maggioranza assoluta dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci e il voto favorevole dei tre quarti (3/4) dei presenti.

5. In caso di scioglimento, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci.

6. All'apertura di ogni seduta, l'Assemblea elegge un segretario il quale redige il verbale e lo sottoscrive unitamente al Presidente.

7. I componenti del consiglio direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e della relazione sull'attività svolta e in quelle che riguardano la loro responsabilità.

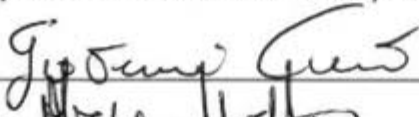
8. Gli associati che abbiano un interesse in conflitto con quello della associazione, devono astenersi dalle relative deliberazioni.

9. I voti sono palesi tranne che riguardino persone, nel qual caso si potrà procedere, previa decisione a maggioranza dei presenti, a votazione segreta.

10. E' possibile ricorrere al voto per corrispondenza o telematico con modalità definite in un apposito Regolamento che garantiscano l'accertamento e l'identità del socio.

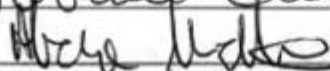
11. Di ogni riunione dell'Assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è conservato presso la sede dell'associazione per la libera visione di tutti i soci e

Giovanni Currò



Data: 03/11/2025 (Presidente - Firma per esteso)

Nicoletta Albanese



Data: 03/11/2025 (Segretaria - Firma per esteso)



trascritto nel libro delle Assemblee dei soci. Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti i soci.

12. Per favorire al massimo la partecipazione degli associati alla decisione dell'Associazione, le riunioni si possono svolgere anche per teleconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

A. che siano presenti nello stesso luogo il presidente e il segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere la riunione svolta in detto luogo;

B. che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, di regolare lo svolgimento della riunione, di constatare e proclamare i risultati della votazione;

C. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

D. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

ART. 15

CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il consiglio direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'associazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore. Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

2. Il consiglio direttivo è formato da un minimo di 3 ad un massimo di 9 componenti, eletti dall'Assemblea tra gli associati.

3. Il consiglio direttivo elegge tra i suoi componenti il presidente e il vicepresidente. Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

4. I componenti del consiglio direttivo svolgono la loro attività gratuitamente, rimangono in carica per la durata di 5 esercizi e possono essere rieletti.

ART. 16

COMPETENZE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il consiglio direttivo ha il compito di:

a) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea;

b) deliberare in merito alle limitazioni del potere di rappresentanza dei consiglieri;

c) amministrare, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche;

d) predisporre l'eventuale regolamento interno per la disciplina del funzionamento e delle attività dell'associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

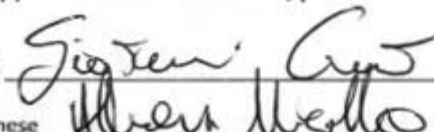
e) predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio consuntivo entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario;

f) fissare l'ammontare della quota sociale annuale;

g) gestire la contabilità e redigere la bozza del bilancio consuntivo nonché la relazione di missione sull'attività svolta che rappresenti, in relazione al programma di attività deliberato l'anno precedente dall'Assemblea;

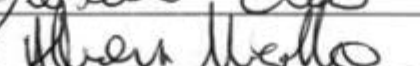
h) determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e

Giovanni Currò



Data: 03/11/2025 (Presidente - Firma per esteso)

Nicoletta Albanese



Data: 03/11/2025 (Segretaria - Firma per esteso)

© 2000 Blackwell Science Ltd, *Journal of Internal Medicine* 247: 399–406

© 2000 Blackwell Science Ltd *Journal of Internal Medicine* 247: 101–107

autorizzando la spesa;

i) accogliere o respingere le domande degli aspiranti soci;

j) deliberare in merito all'esclusione di soci;

k) proporre all'Assemblea ordinaria i provvedimenti disciplinari e di esclusione dei soci;

l) eleggere il presidente e il vice presidente o più vice presidenti;

m) nominare il Segretario e il Tesoriere o il Segretario/Tesoriere che può essere scelto

anche tra le persone non componenti il consiglio direttivo oppure anche tra i non soci;

n) ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;

o) assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dai soci e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio.

p) istituire gruppi e sezioni di lavoro i cui coordinatori possono essere invitati a partecipare alle riunioni del consiglio e alle Assemblee;

q) nominare, all'occorrenza, secondo le dimensioni assunte dall'associazione, il Direttore deliberandone i relativi poteri.

r) delegare compiti e funzioni ad uno o più componenti del Consiglio stesso;

s) assumere ogni altra competenza non espressamente prevista nello statuto necessaria al buon funzionamento dell'associazione e che non sia riservata dallo statuto o dalla legge, all'Assemblea o ad altro organo sociale.

ART. 17

FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Essi possono essere dichiarati decaduti, con apposita delibera assunta a maggioranza dal consiglio stesso, qualora si siano resi assenti ingiustificati alle riunioni del consiglio direttivo per tre volte consecutive. Il consiglio direttivo può essere revocato dall'Assemblea con delibera motivata assunta con la maggioranza dei due terzi (2/3) degli associati. Eventuali sostituzioni dei componenti del consiglio direttivo effettuate, attraverso cooptazione da parte dello stesso consiglio, nel corso del triennio devono essere convalidate dalla prima Assemblea utile. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

2. Il consiglio direttivo è convocato, almeno 3 (tre) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera, oppure inoltrata tramite telefax, o con altro mezzo anche elettronico che accerti la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante comunicazione urgente per mezzo di posta elettronica certificata o altro mezzo equivalente almeno 2 (due) giorni prima della data prevista per la riunione.

3. Il consiglio direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno quattro volte l'anno o quando ne faccia richiesta almeno un terzo (1/3) dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

4. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro senza diritto di voto.

5. Le riunioni del consiglio direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti.

6. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

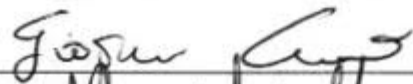
7. Di ogni riunione del consiglio direttivo deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario all'uopo nominato, e trascritto nel libro delle riunioni del consiglio direttivo.

ART. 18

IL PRESIDENTE

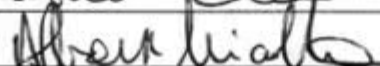
1. Il presidente è eletto a maggioranza dei voti dal consiglio direttivo tra i suoi componenti, dura in

Giovanni Currò



Data: 03/11/2025 (Presidente - Firma per esteso)

Nicoletta Albanese



Data: 03/11/2025 (Segretaria - Firma per esteso)

carica 5 esercizi e può essere rieletto.

2. Il presidente:

- ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
- dà esecuzione alle delibere del consiglio direttivo;
- può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
- ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
- convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del consiglio direttivo;
- sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;
- in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del consiglio direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

1. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente.

2. Di fronte agli associati, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

ART. 19

IL SEGRETARIO

1. Il segretario verbalizza e sottoscrive le riunioni di Assemblea e di consiglio direttivo, gestisce la tenuta dei libri sociali garantendone libera visione all'associato che lo richieda.

ART. 20

ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE

1. L'Assemblea nomina l'Organo di controllo, anche monocratico, al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge o, in mancanza di essi, qualora lo ritenga opportuno.

2. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

3. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

4. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo. Le riunioni dell'Organo di controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

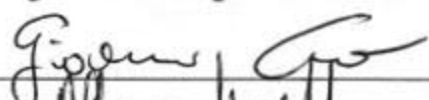
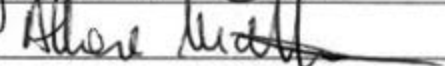
5. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

6. Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei conti è attribuita all'organo di controllo che in tal caso deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, salvo il caso in cui l'Assemblea deliberi la nomina di un Revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

ART. 21

LIBRI SOCIALI

1. L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

Giovanni Currò		Data: 03/11/2025 (Presidente - Firma per esteso)
Nicoletta Albanese		Data: 03/11/2025 (Segretaria - Firma per esteso)

- a) il libro degli associati;
 - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea;
 - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo;
 - d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo e di eventuali altri organi sociali (se istituiti);
 - e) il libro dei volontari contenente i nominativi degli associati che svolgono attività di volontariato non occasionale nell'ambito dell'associazione;
1. I libri di cui alle lettere a), b), c), e) sono tenuti a cura del consiglio direttivo. I libri di cui alla lettera d) sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.
2. I verbali, di Assemblea e consiglio direttivo devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.
3. Ogni verbale deve essere firmato da presidente e dal segretario.

ART. 22

RISORSE ECONOMICHE

1. Le entrate economiche dell'associazione sono rappresentate:

- a) quote sociali
- b) contributi pubblici;
- c) contributi privati;
- d) donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio;
- e) rendite patrimoniali;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni;
- g) fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;
- h) rimborsi delle spese effettivamente sostenute dall'Associazione, purché adeguatamente documentate, per l'attività di interesse generale prestata;
- i) entrate derivanti da attività effettuate ai sensi del c. 1 art. 84 del D.Lgs 117/2017 svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato;
- j) altre entrate espressamente previste dalla legge;
- k) eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti.

ART. 23

SCRITTURE CONTABILI

Il consiglio direttivo gestisce le scritture contabili dell'associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D.Lgs. n. 117/2017.

ART. 24

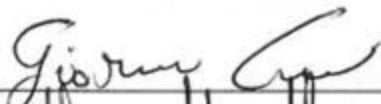
ESERCIZIO SOCIALE

- 1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre successivo.
- 2. La relazione di missione deve rappresentare le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Inoltre deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte.
- 3. Nei medesimi termini di cui al comma 2, al superamento delle soglie di legge di cui all'art. 14 del Codice del Terzo Settore, si prevede la predisposizione del bilancio sociale da parte del consiglio direttivo e l'approvazione da parte dell'Assemblea. Il bilancio sociale è redatto secondo le linee guida indicate con decreto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

ART. 25

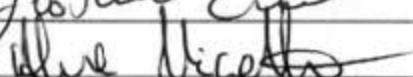
BILANCIO

Giovanni Currò



Data: 03/11/2025 (Presidente - Firma per esteso)

Nicoletta Albanese



Data: 03/11/2025 (Segretaria - Firma per esteso)

ART. 25
SILVICO

ART. 24
ESERCIZIO SOCIALE

ART. 23
SCOUTS CONTAINER

ART. 22
RISORSE ECONOMICHE

ART. 21

ART. 20

ART. 19

ART. 18

ART. 17

ART. 16

ART. 15

ART. 14

ART. 13

ART. 12

ART. 11

ART. 10

ART. 9

ART. 8

ART. 7

ART. 6

ART. 5

ART. 4

ART. 3

ART. 2

ART. 1

ART. 0

ART. -1

ART. -2

ART. -3

ART. -4

ART. -5

ART. -6

ART. -7

ART. -8

ART. -9

ART. -10

ART. -11

ART. -12

ART. -13

ART. -14

ART. -15

ART. -16

ART. -17

ART. -18

ART. -19

ART. -20

ART. -21

ART. -22

ART. -23

ART. -24

ART. -25

ART. -26

ART. -27

ART. -28

ART. -29

ART. -30

ART. -31

ART. -32

ART. -33

ART. -34

ART. -35

ART. -36

ART. -37

ART. -38

ART. -39

ART. -40

ART. -41

ART. -42

ART. -43

ART. -44

ART. -45

ART. -46

ART. -47

ART. -48

ART. -49

ART. -50

ART. -51

ART. -52

ART. -53

ART. -54

ART. -55

ART. -56

ART. -57

ART. -58

ART. -59

ART. -60

ART. -61

ART. -62

ART. -63

ART. -64

ART. -65

ART. -66

ART. -67

ART. -68

ART. -69

ART. -70

ART. -71

ART. -72

ART. -73

ART. -74

ART. -75

ART. -76

ART. -77

ART. -78

ART. -79

ART. -80

ART. -81

ART. -82

ART. -83

ART. -84

ART. -85

ART. -86

ART. -87

ART. -88

ART. -89

ART. -90

ART. -91

ART. -92

ART. -93

ART. -94

ART. -95

ART. -96

ART. -97

ART. -98

ART. -99

ART. -100

ART. -101

ART. -102

ART. -103

ART. -104

ART. -105

ART. -106

ART. -107

ART. -108

ART. -109

ART. -110

ART. -111

ART. -112

ART. -113

ART. -114

ART. -115

ART. -116

ART. -117

ART. -118

ART. -119

ART. -120

ART. -121

ART. -122

ART. -123

ART. -124

ART. -125

ART. -126

ART. -127

ART. -128

ART. -129

ART. -130

ART. -131

ART. -132

ART. -133

ART. -134

ART. -135

ART. -136

ART. -137

ART. -138

ART. -139

ART. -140

ART. -141

ART. -142

ART. -143

ART. -144

ART. -145

ART. -146

ART. -147

ART. -148

ART. -149

ART. -150

ART. -151

ART. -152

ART. -153

ART. -154

ART. -155

ART. -156

ART. -157

ART. -158

ART. -159

ART. -160

ART. -161

ART. -162

ART. -163

ART. -164

ART. -165

ART. -166

ART. -167

ART. -168

ART. -169

ART. -170

ART. -171

ART. -172

ART. -173

ART. -174

ART. -175

ART. -176

ART. -177

ART. -178

ART. -179

ART. -180

ART. -181

ART. -182

ART. -183

ART. -184

ART. -185

ART. -186

ART. -187

ART. -188

ART. -189

ART. -190

ART. -191

ART. -192

ART. -193

ART. -194

ART. -195

ART. -196

ART. -197

ART. -198

ART. -199

ART. -200

ART. -201

ART. -202

ART. -203

ART. -204

ART. -205

ART. -206

ART. -207

ART. -208

ART. -209

ART. -210

ART. -211

ART. -212

ART. -213

ART. -214

ART. -215

ART. -216

ART. -217

ART. -218

ART. -219

ART. -220

ART. -221

ART. -222

ART. -223

ART. -224

ART. -225

ART. -226

ART. -227

ART. -228

ART. -229

ART. -230

ART. -231

ART. -232

ART. -233

ART. -234

ART. -235

ART. -236

ART. -237

ART. -238

ART. -239

ART. -240

ART. -241

ART. -242

ART. -243

ART. -244

ART. -245

ART. -246

ART. -247

ART. -248

ART. -249

ART. -250

ART. -251

ART. -252

ART. -253

ART. -254

ART. -255

ART. -256

ART. -257

ART. -258

ART. -259

ART. -260

ART. -261

ART. -262

ART. -263

ART. -264

ART. -265

ART. -266

ART. -267

ART. -268

ART. -269

ART. -270

ART. -271

ART. -272

ART. -273

ART. -274

ART. -275

ART. -276

ART. -277

ART. -278

ART. -279

ART. -280

ART. -281

ART. -282

ART. -283

ART. -284

ART. -285

ART. -286

ART. -287

ART. -288

ART. -289

ART. -290

ART. -291

ART. -292

ART. -293

ART. -294

ART. -295

ART. -296

ART. -297

ART. -298

ART. -299

ART. -300

ART. -301

ART. -302

ART. -303

ART. -304

ART. -305

ART. -306

ART. -307

ART. -308

ART. -309

ART. -310

ART. -311

ART. -312

ART. -313

ART. -314

ART. -315

ART. -316

ART. -317

ART. -318

ART. -319

ART. -320

Il bilancio di esercizio dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. È redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione. Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

ART. 26

CONVENZIONI

Le convenzioni tra l'associazione e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'associazione.

ART. 27

PERSONALE RETRIBUITO

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

ART. 28

DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

1. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del d.lgs. 117/2017.
2. Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 29

ASSICURAZIONE DEI VOLONTARI

1. Tutti gli associati che prestano attività di volontariato non occasionale sono assicurati per malattia, infortunio e responsabilità civile.
2. L'associazione, previa delibera del consiglio direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da propria responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.

ART. 30

RESPONSABILITÀ DELL'ASSOCIAZIONE

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

ART. 31

ASSICURAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE

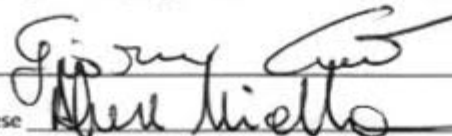
L'associazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'associazione stessa.

ART. 32

DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

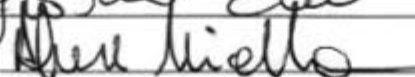
In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio

Giovanni Currò



Data: 03/11/2025 (Presidente - Firma per esteso)

Nicoletta Albanese



Data: 03/11/2025 (Segretaria - Firma per esteso)

Il titolo di gestione dell'attività è quello che, in base alle disposizioni del presente regolamento, è stato assegnato al gestore dell'attività. Il titolo di gestione dell'attività è quello che, in base alle disposizioni del presente regolamento, è stato assegnato al gestore dell'attività.

ART. 25
CONVERSIONE
L'associazione può, su richiesta del presidente, convertersi in una società per azioni o in una società a responsabilità limitata, previa approvazione dell'assemblea straordinaria convocata a tal fine. La conversione è soggetta all'approvazione del Registro delle Imprese.

ART. 26
PERIZIALE RETRIBUITO
L'associazione può, su richiesta del presidente, nominare un perito per la valutazione dell'attività. Il perito è nominato dall'assemblea straordinaria convocata a tal fine. Il perito è retribuito in base alle disposizioni del presente regolamento.

ART. 27
DETERMINAZIONE DELL'ATTIVITÀ
L'associazione ha il diritto di determinare l'attività che deve svolgere. La determinazione dell'attività è soggetta all'approvazione dell'assemblea straordinaria convocata a tal fine. La determinazione dell'attività è soggetta all'approvazione del Registro delle Imprese.

ART. 28
ASSICURAZIONE DEI SOCI
L'associazione deve assicurare i soci contro i rischi di morte e di invalidità. La assicurazione è soggetta all'approvazione dell'assemblea straordinaria convocata a tal fine. La assicurazione è soggetta all'approvazione del Registro delle Imprese.

ART. 29
RESPONSABILITÀ DELL'ASSICURAZIONE
La responsabilità dell'assicurazione è a carico dell'associazione. La responsabilità dell'assicurazione è soggetta all'approvazione dell'assemblea straordinaria convocata a tal fine. La responsabilità dell'assicurazione è soggetta all'approvazione del Registro delle Imprese.

ART. 30
ASSICURAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE
L'associazione deve assicurare l'associazione contro i rischi di morte e di invalidità. La assicurazione è soggetta all'approvazione dell'assemblea straordinaria convocata a tal fine. La assicurazione è soggetta all'approvazione del Registro delle Imprese.

ART. 31
ASSICURAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE
L'associazione deve assicurare l'associazione contro i rischi di morte e di invalidità. La assicurazione è soggetta all'approvazione dell'assemblea straordinaria convocata a tal fine. La assicurazione è soggetta all'approvazione del Registro delle Imprese.

regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del d.lgs. 117/2017 qualora attivato, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del d.lgs. 117/2017

ART. 33

DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non espressamente previsto in questo atto, le parti si richiamano alle vigenti disposizioni di legge in materia di associazioni. Le spese del presente atto, conseguenti e dipendenti, sono a carico dell'Associazione stessa.

NOTA AGGIUNTIVA:

I presenti stabiliscono che, per il primo mandato, l'Organo di amministrazione sia composto da 3 componenti e nominano a farne parte i signori ai quali contestualmente si attribuiscono le seguenti cariche:

Presidente: GIOVANNI CURRO'

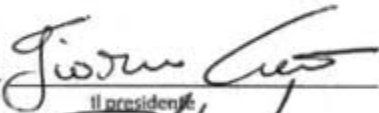
Vice - Presidente: LUISA ZANNELLA

Segretario: NICOLETTA ALBANESE

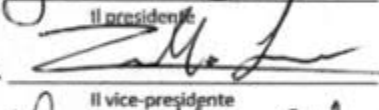
Il presente atto costitutivo e statuto è esente da imposta di bollo e di registro ai sensi dell'art. 82 DLGS 117/2017 e art. 26 del DLGS 105/2018

Letto, approvato e sottoscritto

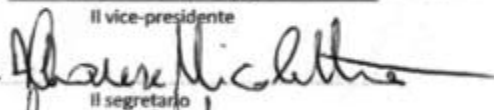
Sig.


Il presidente

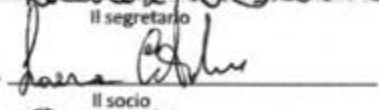
Sig.


Il vice-presidente

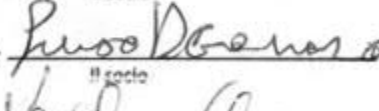
Sig.


Il segretario

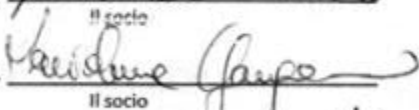
Sig.

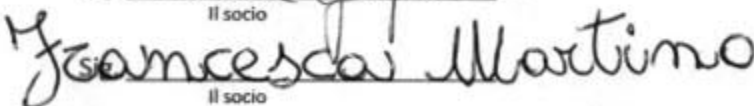

Il socio

Sig.


Il socio

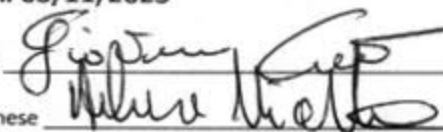
Sig.


Il socio


Il socio

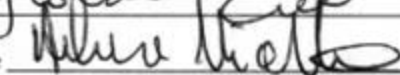
Roccella Jonica (RC), li 03/11/2025

Giovanni Curro'

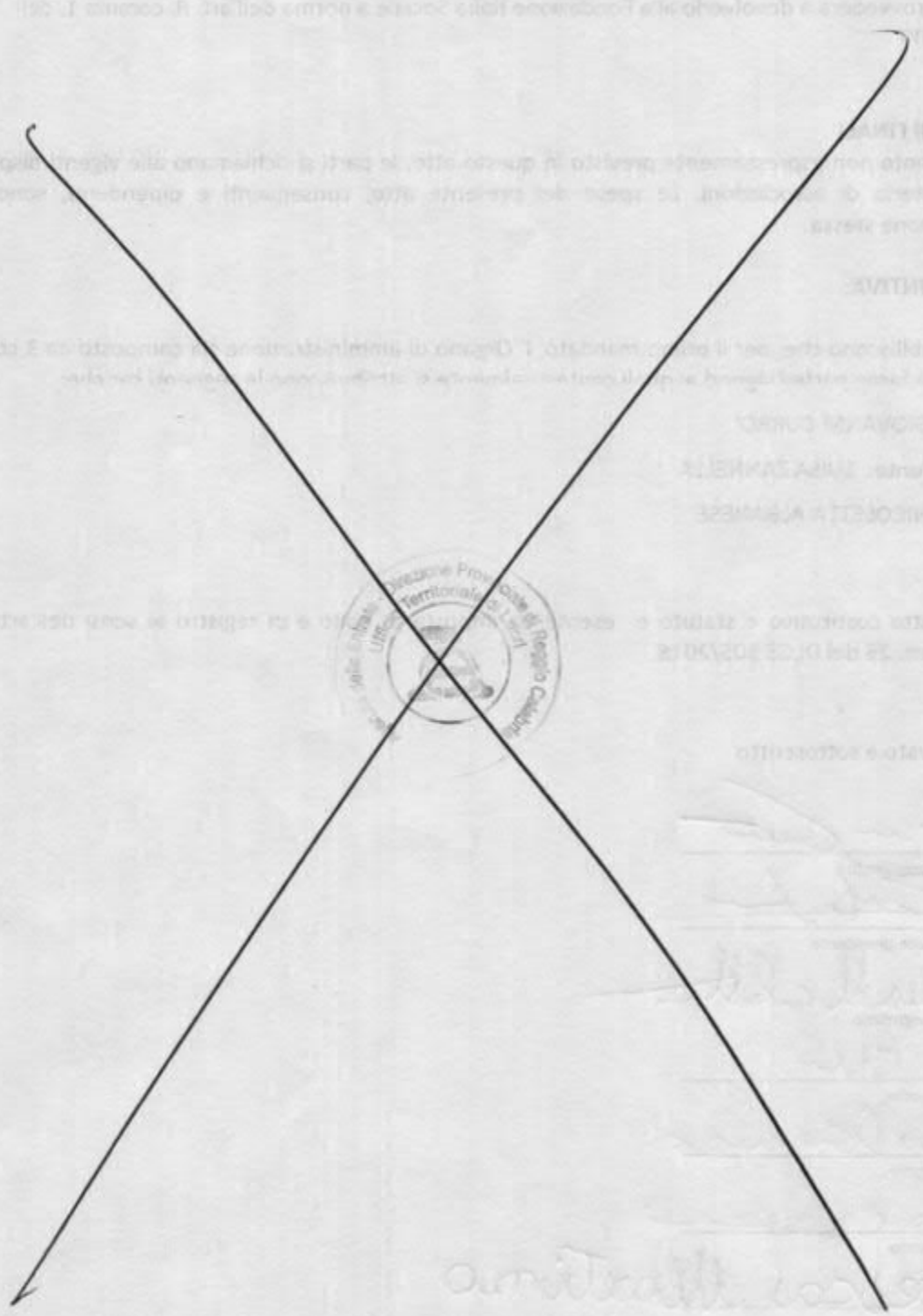


Data: 03/11/2025 (Presidente - Firma per esteso)

Nicoletta Albanese



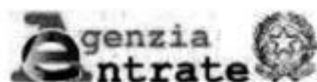
Data: 03/11/2025 (Segretaria - Firma per esteso)



Handwritten signature or stamp at the bottom right of the page.

Handwritten text at the bottom right, possibly a date or reference number.

Handwritten text at the bottom left, possibly a date or reference number.



DIREZIONE PROVINCIALE DI: REGGIO CALABRIA

UFFICIO TERRITORIALE DI: LOCRI

Registrazione di Atto Privato

Il 04/06/2026, presso questo ufficio, è stato registrato un Atto con i seguenti riferimenti:

codice ufficio TDJ, serie 3, numero 204

data di stipula: 03/11/2025

ident.vo telematico: TDJ26L000204000ZH per eventuali adempimenti successivi

richiedente la registrazione: CRRGNN74E24H224D

DATI GENERALI DELL'ATTO

Progr. Negozio	Descrizione del negozio
1	COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE ED ENTE SENZA CONFERIMENTI

SOGGETTI PRESENTI NELL'ATTO

CRRGNN74E24H224D	LBNNLT77B63L219G	ZNLLSU52M58A459T	CRSLRN80T59I725J	DGNLSU61B57C933R
------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Importi versati per la registrazione:

Imposta di registro: 200,00

Imposta di Bollo: 0,00

Altre imposte: 0,00

Sanzioni: 0,00

Interessi: 0,00

Modalità di pagamento: Modello F24